



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

**Oggetto:** Certificazione della figura del professionista della security. Quesito.

**ALLA PREFETTURA – U.T.G DI**  
(Rif. Area 1 Ord. e Sic. Pub. prot. Usc. 46215 del 21.11.2016)

**PESCARA**

**e, p.c.**

**ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.**  
**ALLE QUESTURE**

**LORO SEDI**  
**LORO SEDI**

Con riferimento alla nota suindicata, con la quale si chiede se la vigente normativa prevede l'obbligo per il titolare di un istituto di vigilanza di dimostrare all'Organismo di certificazione la partecipazione ad un corso di formazione per security manager, si rappresenta quanto segue.

La figura del "professionista della security" è prevista in due diverse disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269. La prima - che possiamo definire indiretta - è quella recata dall'Allegato A del decreto che, al punto 4.2, prevede che gli istituti di vigilanza debbono essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000; tale norma (punto 6.2.1) prevede a sua volta che *"...l'istituto deve garantire che all'interno della propria struttura organizzativa sia presente almeno una funzione con compiti di responsabilità in possesso del profilo professionale di cui alla UNI 10459"*.

La seconda disposizione, diretta e specifica, è quella recata dall'Allegato B del D.M. 269/2010 che, al comma 1, specifica che *"...per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'istitutore e il direttore tecnico delle possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della Security" e successive modifiche e aggiornamenti"*.

Da ciò consegue che tutti gli istituti di vigilanza debbono disporre nella propria organizzazione di una funzione in possesso del profilo professionale di cui alla norma UNI 10459, ma che nel caso degli istituti con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 -





# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

attesa la loro complessità gestionale, data l'estensione territoriale ed il numero di guardie giurate dipendenti – tale funzione deve essere necessariamente ricoperta da una delle figure previste dal D.M.

Ciò chiarito, nell'ipotesi prevista dall'Allegato B, la funzione di professionista della security deve essere oggetto di specifica certificazione, ai sensi della richiamata norma UNI 10459, da parte di un Organismo iscritto all'elenco di cui al D.M. 115/2014 per la Categoria III.

Diversamente, nell'ipotesi prevista dall'Allegato A (quindi per gli istituti non rientranti nel livello dimensionale 4 e ambiti 4/5), la citata funzione di professionista della security deve essere inquadrata nel contesto della norma UNI 10891 e, pertanto, oggetto di verifica da parte di un Organismo iscritto all'elenco di cui al D.M. 115/2014 per la Categoria I, attraverso la dimostrazione della partecipazione ad un corso di formazione per "security manager".

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**  
**Castrese De Rosa**